



**COMUNE DI BUSSETO**  
Provincia di Parma

## **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

*Originale*

**N. 202 del 28/12/2007**

**OGGETTO SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI.**  
:  
**APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LA LEGA  
NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI PARMA.**

L'anno **duemilasette**, addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **11,40**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
LAURINI Dr. Luca	SINDACO	SI
PUDDU Pier Paolo	VICE-SINDACO	SI
TESTA Gilberto	ASSESSORE	SI
GAMBAZZA Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
TALIGNANI Carla	ASSESSORE	SI
GENUA Fabrizio	ASSESSORE	NO
MAZZERA Emilio	ASSESSORE ESTERNO	SI

| PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO : SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI PARMA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R.08/02/1954, n. 320, i Comuni devono essere dotati di canili per la custodia temporanea e permanente dei cani vaganti catturati e per l'osservazione di quelli sospetti;

RICHIAMATA la L.R. Emilia Romagna 07/04/2000, n. 27 recante " Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina ", la quale nel confermare, all'art. 16, la competenza dei Comuni ad assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del succitato Regolamento di Polizia veterinaria, nonchè per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento a eventuali richiedenti, prevede altresì che spetti ai Comuni medesimi assicurare il ricovero e la custodia permanente nei casi in cui non sia possibile la restituzione o l'affidamento a terzi;

CONSIDERATO che la gestione delle strutture di ricovero e custodia deve avvenire nel rispetto delle garanzie igieniche-sanitarie di cui all'art. 20 della richiamata Legge Regionale 07/04/00, n. 27, nonchè di ogni altra norma in materia;

CONSIDERATO che questo Ente con propria precedente deliberazione della G.C. n. 165 del 18/12/2004 ha approvato specifica convenzione, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, con conseguente miglioramento del controllo e custodia dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, per il triennio 2005/2007;

VISTA la bozza di convenzione appositamente predisposta con la Contessa A. Palazzo Del Bono, Presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 27/12/2007, al n. 16616, atta a regolamentare il servizio di ricovero e custodia dei cani vaganti eventualmente rinvenuti nel territorio di questo Comune nel triennio 2008-2009-2010;

PRESO ATTO che la quota di partecipazione posta a carico del Comune di Busseto è determinata in Euro 3.615,00 annuali;

RITENUTO di provvedere in tal senso, valutata l'efficacia, l'efficienza ed economicità del servizio già svolto della Lega Nazionale per la difesa del Cane, Sezione di Parma;

VISTO l'art. 23 comma 3 lett. i) dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. N. 32 in data 27.09.2007, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la relazione previsionale e programmatica 2007/2009, il bilancio pluriennale 2007/2009;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.210 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvata la bozza del Bilancio di Previsione 2008 e i relativi allegati;

VISTO il verbale della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 20.12.2007, ove è stato deliberato il differimento al 31 marzo 2008 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.;

RILEVATO:

- che il responsabile del Servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi di legge,

## D E L I B E R A

1. DI AFFIDARE alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma, l'incarico per il servizio di ricovero e custodia cani vaganti eventualmente rinvenuti nel territorio comunale;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra il Comune di Busseto e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione di Parma per gli anni 2008-2009-2010, in atti alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che la spesa annua per il servizio di cui all'oggetto è quantificata in Euro 3.615,00, trova copertura all'intervento 1.03.0203 del bilancio pluriennale 2007/2009;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti di gestione conseguenti;
5. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

## **D E L I B E R A**

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.



## **CONVENZIONE TRA COMUNE DI BUSSETO**

**E**

### **LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA**

L'anno , addì del mese di nella residenza municipale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i Signori:

- 1) Comune di Busseto – Parma – nella persona del Responsabile Settore Area Affari Generali - Polizia Locale, Rag. Rita Mingardi, all'uopo domiciliata presso la sede comunale in Piazza G.Verdi, n.10, Busseto – Parma;
- 2) Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Parma – nella persona del suo Presidente, C.ssa Antonietta Palazzo Del Bono, all'uopo domiciliata presso la sede della suddetta Associazione in Parma, - P.le Boito, 5

## **P R E M E S S O**

- che i Comuni devono essere dotati di canili per la custodia temporanea e permanente dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954,

n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che la legge della Regione Emilia Romagna 7.4.2000, n.27 recante "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", nel confermare, all'art.16, la competenza dei Comuni in forma singola o associata, ad assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt.86 e 87 del citato Regolamento nonché per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento a eventuali richiedenti, prevede altresì che spetti ai Comuni medesimi assicurare il ricovero e la custodia permanente nei casi in cui sia possibile la restituzione o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- che il Comune di Busseto necessita di dotarsi di apposite strutture atte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di custodia a tempo indeterminato di cui alla citata Legge Regionale;
- considerato che la Legge medesima prevede che alla gestione delle strutture di ricovero possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) La Lega Nazionale per la Difesa del Cane**, di seguito per brevità denominata semplicemente "Lega", si impegna, nei confronti del Comune di Busseto a provvedere al ricovero e alla custodia a tempo indeterminato dei cani che le vengono affidati e provenienti dal territorio del Comune;
- 2) E' a carico del Comune di Busseto** la cattura dei cani randagi e il trasporto presso la struttura convenzionata della Lega Nazionale per La Difesa del Cane – Sezione di Parma, che provvede a trattenere i cani randagi per il periodo di isolamento, sotto l'osservazione sanitaria della competente AUSL e ad effettuare identificazione e trattamenti profilattici necessari, rabbia compresa. Ogni cane randagio affidato dovrà essere accompagnato, a cura del Comune di Busseto, dal prescritto certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio Veterinario e del trasponder (TAG) e relativo modulo per attestare l'avvenuta applicazione del microchips a cura della Lega;
- 3) La Lega** dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento e all'assistenza sanitaria dei cani ricoverati, a tal fine usufruendo di un contributo annuo da parte del Comune di Busseto di complessivi Euro 3.615,00 (tremilaseicentoquindiciEuro) a partire dal 01.01.2008 che dovrà essere versato in unica soluzione entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno per la durata della convenzione;
- 4) La Lega** si impegna a garantire che la gestione delle strutture avvenga nel rispetto delle garanzie igienico-sanitarie di cui all'art.20 della richiamata Legge Regionale 7.4.2000, n.27, nonché di ogni altra norma in materia;
- 5) La Lega** si impegna a mettere a disposizione degli eventuali proprietari i cani affidati al ricovero da essa gestito. Decorsi 60 giorni di custodia presso detto ricovero di custodia, è facoltà della Lega procedere alla cessione dei cani ad eventuali richiedenti. La soppressione dei cani è consentita solo nei casi di cui all'art.22 della più volte citata Legge Regionale n.27/2000;
- 6) La Lega** avrà diritto alla risoluzione del contratto, se il Comune ritardi, oltre 30 giorni dalle scadenze previste, il pagamento della rata del contributo pattuito. La risoluzione opera di diritto dopo 15 giorni dalla sua costituzione in mora con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno;
- 7) Il Comune** avrà a sua volta diritto di risoluzione se l'associazione commetta violazione grave delle disposizioni richiamate al punto 4), accertata dal Servizio

Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e non rimossa nel termine di questo assegnato;

**8)** In caso di infrazione agli obblighi assunti dalla Lega con la presente convenzione è fissata la penale da Euro 25,82 a 103,29 Euro a seconda della gravità della violazione, così come rilevata dall'Amministrazione Comunale tramite l'Azienda USL. In caso di ritardato pagamento da parte del Comune, esso dovrà pagare una penalità pari all'interesse legale;

**9)** La presente convenzione ha durata dal 01.01.2008 fino al 31.12.2010.

Fatto, letto e sottoscritto.

per il Comune di Busseto  
Resp.Area Affari Generali  
*Rag.Rita Mingardi*

per Lega Nazionale Difesa del Cane  
Sezione di Parma  
*Contessa Antonietta Palazzo Del Bono*

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale  
(Granelli Dr.ssa Roberta)

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 gennaio 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

FF.Il Segretario Comunale  
Stellati Dr.ssa Elena

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.

---